Linee di Condotta

LINEE DI CONDOTTA

Il presente documento contiene le "Linee di Condotta" alle quali Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti del Gruppo Pirelli e in generale tutti coloro che operano in Italia e all'estero in nome e/o per conto e/o nell'interesse del Gruppo Pirelli, o che con lo stesso intrattengono relazioni di affari ("**Destinatari delle Linee di Condotta**") devono attenersi per evitare il determinarsi di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di fatti illeciti in genere, e tra questi in particolare dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001[1].
Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", con riferimento in particolare ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i soggetti terzi, nonché alle attività e agli adempimenti societari, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

§.1 "Area del fare"

- I Destinatari delle Linee di Condotta sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a seconda del paese in cui la Società opera.

- I Destinatari delle Linee di Condotta sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione attinente alla gestione della Società.

- I responsabili di funzione devono curare che:
  - per quanto ragionevolmente possibile, tutti i dipendenti siano edotti sulla normativa e sui comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi sulle modalità da seguire, siano adeguatamente indirizzati;
  - sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

<u>Linee di Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</u>

- Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione e in generale in ogni trattativa con questa, i Destinatari delle Linee di Condotta devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della correttezza professionale.

- I responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:
  - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da seguire nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
  - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi comunicativi/informativi verso la Pubblica Amministrazione.

- Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee

---

[1] *Ovvero di diverse disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nei paesi in cui il Gruppo opera.*

contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i Destinatari delle Linee di Condotta coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi ai principi di correttezza, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti veritieri, completi e attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

Linee di Condotta in materia societaria e di comunicazione al mercato

- Gli Amministratori – nonché il Direttore Generale (se nominato) e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di rispettiva competenza – e le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti alla piena osservanza della normativa aziendale, in particolare sono vincolati al rispetto delle procedure, delle istruzioni e delle norme operative di dettaglio in materia di redazione del bilancio e regolamentazione dei principali processi aziendali.
- I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili nell'ambito dei compiti loro assegnati e per quanto di loro competenza, devono curare che ogni operazione sia:
  - legittima, congrua, autorizzata e verificabile;
  - correttamente ed adeguatamente registrata, sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
  - corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- I Destinatari delle Linee di Condotta coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare eventuali conflitti di interesse, ecc..

- Gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

- I Destinatari delle Linee di Condotta e in particolare gli Amministratori:
  - nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti similari devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
  - devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione;
  - fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

- I liquidatori - anche di fatto - di società del Gruppo devono comportarsi con la massima lealtà e correttezza nello svolgimento delle operazioni di liquidazione.

- Possono tenere contatti con la stampa solo i soggetti a ciò autorizzati e questi devono diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Linee di Condotta nei rapporti con soggetti interni e terzi alla Società

- I Destinatari delle Linee di Condotta, attenendosi a quanto previsto dal Codice Etico di Gruppo, sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a seconda del paese in cui la Società opera non dovrà essere iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda rispettare tale principio. L'incarico a soggetti per operare in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società deve essere conferito in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società. Il mancato rispetto di specifica clausola dovrà permettere alla Società di risolvere il rapporto contrattuale.

- Tutti i consulenti, i fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società sono individuati e selezionati con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Società ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

- Tutti i consulenti e gli altri soggetti che prestano servizio presso la Società devono operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

§.2 "Area del non fare"

- È fatto divieto ai Destinatari delle Linee di Condotta di compiere, anche in forma associata, qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o configurarsi un interesse per la Società.

- I Destinatari delle Linee di Condotta sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la Società, obbligandosi nel caso in cui la situazione di conflitto comunque si verifichi a segnalarlo immediatamente alla stessa Società.

- I Destinatari delle Linee di Condotta devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell'immagine della Società.

Linee di Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che esteri, è fatto divieto di:
  - promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, conviventi…) denaro, doni o altra utilità

salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore[2];
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire, anche tramite "terzi", lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o goduti da loro parenti, affini, conviventi, amici, ecc.);
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Società tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano in nome e/o per conto e/o nell'interesse di questa.

- Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:
  - esibire documenti/dati falsi od alterati;
  - sottrarre od omettere documenti veri;
  - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
  - omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
  - tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
  - abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o della Società.

- In generale, è fatto divieto di assumere o conferire incarichi di consulenza alle dipendenze della Società a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente a una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dalla Società o da società controllate, collegate della medesima o sottoposte a comune controllo con la medesima.

- Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

- È fatto divieto a chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, di coartare la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o indurre di avvalersi della facoltà di non rispondere.

- Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere, in particolare in relazione alle dichiarazioni da rendere, al Destinatario non è consentito altresì accettare denaro o altra utilità, anche

[2] *Per modico valore deve intendersi un importo non superiore a 250 euro per singolo beneficiario e singola operazione.*

attraverso terzi.

Linee di Condotta in materia societaria e di comunicazione al mercato

- Gli Amministratori – nonché il Direttore Generale, se nominato, e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di rispettiva competenza – e le persone sottoposte alla loro vigilanza, devono astenersi dall'adottare comportamenti riconducibili alle condotte criminose richiamate nelle disposizioni del Codice Civile e del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 98 del 1998 -TUF-) relative ai "reati societari" di cui all'art. 25-*ter* del d.lgs. 231/2001.

- Agli Amministratori è fatto divieto di:
  - in sede di esercizio delle attività di propria competenza e in violazione degli obblighi di legge, compiere o omettere – a seguito della dazione o promessa, atti o fatti ivi compresi atti di disposizione dei beni sociali nell'interesse proprio o di terzi;
  - restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
  - far acquistare o far sottoscrivere dalla Società azioni o quote sociali, emesse dalla Società o dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge;
  - formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.

- Nei rapporti con rappresentanti di società, sia italiane sia estere, è fatto divieto, ai Destinatari delle Linee di Condotta, anche per interposta persona, di dare o promettere agli stessi (o a loro parenti, affini, conviventi…), al di fuori delle normali relazioni commerciali ed istituzionali, denaro, beni o altra utilità che per la loro entità siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi, ovvero siano tali da ingenerare un'impressione di malafede o scorrettezza. In ogni caso è fatto divieto di dare o promettere denaro, beni o altra utilità ai predetti soggetti per far si che gli stessi compiano ovvero omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società di appartenenza.

- In generale è fatto divieto di:
  - in sede di redazione di bilanci, di formalizzazione di relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, esporre – nel proposito di ingannare i soci o il pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene;
  - impedire o ostacolare le funzioni di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, ad altri Organi Sociali, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e all'Internal Audit di Gruppo preposto ai controlli interni;
  - omettere l'osservanza degli obblighi informativi inerenti l'eventuale presenza di potenziali conflitti di interessi che Amministratori e/o Sindaci, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società;
  - in sede di comunicazioni previste dalla legge dirette alle Autorità pubbliche di vigilanza, esporre – nel proposito di ostacolare le funzioni di vigilanza – fatti materiali non

rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima;
  - cagionare lesioni all'integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
  - influenzare l'Assemblea dei soci e diffondere notizie false sulla Società.

- Agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti è fatto divieto di:
  - acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari – ivi compresi quelli emessi dalla Società, da sue controllate, da sue controllanti o da controllate di queste ultime – direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari);
  - raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;
  - comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa.

- In generale è fatto inoltre divieto di diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifizi che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.

- Ai liquidatori è fatto divieto di procedere alla distribuzione ai soci dei beni sociali prima di aver soddisfatto le pretese dei creditori sociali o di aver accantonato le risorse a tal fine necessarie.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

I Destinatari delle Linee di Condotta hanno l'obbligo di segnalare[3] attraverso gli appositi canali di segnalazione predisposti dal Gruppo Pirelli:

- ogni violazione o sospetta violazione delle Linee di Condotta e del Modello Organizzativo[4], le segnalazioni possono anche essere fornite in forma anonima. La Società e i gestori delle segnalazioni tutelano dipendenti e collaboratori terzi da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla segnalazione, assicurando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.
  A titolo esemplificativo, i responsabili di funzione provvedono a segnalare attraverso gli appositi canali:
  - comportamenti a rischio reati ex d.lgs. 231/2001, relativi ai processi operativi di

---

[3] *Tale obbligo di segnalazione vigente a livello di Gruppo si aggiunge a quanto previsto nella "Whistleblowing Policy" per le violazioni, sospette violazioni e induzioni a violazioni in materia di:*
- leggi e regolamenti;
- principi sanciti nel Codice Etico;
- principi di controllo interno;
- norme e procedure aziendali;
- e/o qualsiasi altro comportamento commissivo o omissivo che possa determinare in modo diretto o indiretto un danno economico-patrimoniale, o anche di immagine, per il Gruppo e/o le sue Società.

[4] *Attuato in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001.*

competenza di cui siano venuti a conoscenza in qualunque modo, anche attraverso collaboratori;

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/2001 con rischi di impatto aziendale.

Sulla *intranet* di Gruppo sono resi disponibili gli strumenti di segnalazione con indicazione delle modalità operative da seguire[5].

§.3 Sanzioni

I comportamenti non conformi alle disposizioni delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o contrattazione collettiva.

[5] *CFR. Nota 3 "Whistleblowing Policy".*